SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 55**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 7 marzo 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 5 marzo 1988, n. 59.

Interventi urgenti nel settore delle opere pubbliche . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1988, n. 60.

Modificazioni alle piante organiche dei magistrati di alcuni uffici giudiziari . . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1988, n. 61.

Modificazioni alle piante organiche di alcuni uffici di sorveglianza . . . . . Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° febbraio 1988.

Autorizzazione al Ministero della difesa a procedere per il 1988 al reclutamento di allievi sottufficiali dell'Esercito e di volontari del genio ferrovieri, al trattenimento in servizio di sergenti di complemento dell'Esercito, nonché alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata . . . . . Pag. 9

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 20 gennaio 1988.

Organizzazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e delle sezioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura . . . . . Pag. 10

DECRETO 4 febbraio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Falcinia uno - Società cooperativa edificatrice a r.l., in Firenze, e nomina del commissario liquidatore . . . . . Pag. 12

Ministero del tesoro

DECRETO 30 dicembre 1987.

Impegno delle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1987 . . . . . Pag. 12

DECRETO 29 febbraio 1988.

Tasso di riferimento da applicare nel bimestre marzo-aprile 1988 alle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico negli interessi . . . . . Pag. 14

DECRETO 29 febbraio 1988.

Tasso di riferimento da applicare nel bimestre marzo-aprile 1988 alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni . . . . Pag. 14

DECRETO 29 febbraio 1988.

Tasso di riferimento da applicare nel bimestre marzo-aprile 1988 alle operazioni di credito fondiario-edilizio . . . Pag. 15

DECRETO 29 febbraio 1988.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero, per il bimestre marzo-aprile 1988 . . . . Pag. 16

DECRETO 29 febbraio 1988.

Determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, per il bimestre marzo-aprile 1988. Pag. 16

DECRETO 29 febbraio 1988.

Tasso di riferimento da applicare nel mese di marzo 1988 alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale). Pag. 17

Ministero delle finanze

DECRETO 26 febbraio 1988.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari Pag. 18

CIRCOLARI

Ministero del commercio con l'estero

CIRCOLARE 1° marzo 1988, n. 28/88.

Importazione di calzature dalla Corea del Sud e da Taiwan. Pag. 19

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Avviso relativo alla pubblicazione dell'elenco delle sedi disponibili, dopo le operazioni di trasferimento del personale già in servizio, relativo al personale insegnante di ruolo dello Stato da destinare all'estero, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604 e dell'art. 16 del decreto ministeriale 21 dicembre 1984. Pag. 20

Ministero del tesoro: Prezzi risultati dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro trimestrali con durata giorni novantuno e con scadenza 30 maggio 1988 semestrali con durata giorni centottantre e con scadenza 30 agosto 1988 e annuali con durata giorni trecentosessantacinque e con scadenza 28 febbraio 1989 . . . . Pag. 20

Ministero delle finanze:

Bollettino ufficiale della «Lotteria di Viareggio» Pag. 20

Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione nel versamento delle entrate a titolari di esattorie comunali e consorziali delle imposte dirette . . . . Pag. 20

Ministero della sanità:

Avviso relativo alla pubblicazione del primo supplemento (1988) alla IX edizione della «Farmacopea ufficiale» della Repubblica italiana . . . . Pag. 21

Autorizzazione alla Fondazione clinica del lavoro, in Pavia, ad acquistare alcuni immobili . . . . Pag. 21

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, ad accettare un legato . . . . Pag. 21

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare un legato. . . . . . Pag. 21

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti le società cooperative . . . . Pag. 22

Ordine al merito della Repubblica italiana: Annullamento di decreto di concessione di onorificenza . . . . Pag. 22

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Schema di piano forestale nazionale, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE, il 2 dicembre 1987, in applicazione dell'art. 2, comma 3, della legge 8 novembre 1986, n. 752, recante: «Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura».

88A0869

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 15:

Credito fondiario, società per azioni, in Roma:

Obbligazioni fondiarie ed obbligazioni OO.PP. sorteggiate il 29 gennaio 1988.

Cartelle fondiarie ed obbligazioni OO.PP. sorteggiate il 9 febbraio 1988.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 5 marzo 1988, n. 59.

Interventi urgenti nel settore delle opere pubbliche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre interventi immediati nel settore delle opere pubbliche, con particolare riferimento alla difesa del suolo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, è aumentata di lire 35 miliardi per l'anno 1988, da utilizzare con le modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Art. 2.

1. Sono di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i dieci metri di altezza e che determinano un invaso inferiore a 100.000 mc., ad eccezione degli sbarramenti al servizio di grandi derivazioni di acque di competenza statale.

2. È di competenza statale l'emanazione della normativa tecnica relativa alla progettazione ed alla costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacità di invaso.

Art. 3.

1. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5, il Ministero dei lavori pubblici provvede a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 933.

2. All'aggiornamento economico dei progetti si provvede, senza necessità di alcun altro parere, secondo le variazioni dei costi rilevate dagli organi competenti in applicazione delle norme vigenti per i lavori in corso in materia di revisione dei prezzi contrattuali, ferma restando ogni altra clausola contrattuale originaria o comunque definita.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e quelle del decreto del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 22 luglio 1986.

4. La lettera *a)* del comma 7 dell'articolo 13-*noviesdecies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazione, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, deve intendersi nel senso che i decreti di affidamento debbono riguardare l'intera previsione progettuale comunque esaminata, anche nel caso in cui l'esecuzione dei lavori venga concessa nei limiti dei fondi disponibili.

5. All'onere di lire 210 miliardi derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede, quanto a lire 90 miliardi, a carico delle disponibilità del capitolo 9309 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1988 e, quanto a lire 120 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. È autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per gli anni 1988 e 1989 così ripartita:

a) lire 120 miliardi, di cui 40 nel 1988 e 80 nel 1989, per interventi urgenti di sistemazione idraulica nel delta del Po;

b) lire 80 miliardi, di cui 20 nel 1988 e 60 nel 1989, per interventi urgenti sul bacino idrografico dell'Arno;

c) lire 40 miliardi, di cui 15 nel 1988 e 15 nel 1989, per il potenziamento del servizio idrografico, mareografico, sismico e dighe del Ministero dei lavori pubblici e lire 10 miliardi nel 1988 per studi attuativi di un sistema di monitoraggio per il controllo sistematico delle dighe e studi ed indagini finalizzati all'eventuale adeguamento delle stesse;

d) lire 10 miliardi nel 1988 per l'urgente revisione da parte del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero dell'ambiente, sentite le regioni, del piano regolatore generale degli acquedotti, con priorità per l'individuazione di soluzioni per fronteggiare situazioni di crisi dell'approvvigionamento idropotabile.

2. Gli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 sono realizzati tenendo conto dei programmi di risanamento normativamente disposti.

Art. 5.

1. L'articolo 9 della legge 3 ottobre 1985, n. 526, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. — L'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) è autorizzata ad affidare, a trattativa privata, a professionisti, istituti universitari o imprese specializzate, la compilazione di progetti di massima ed esecutivi, studi di fattibilità, di impatto ambientale e redditività economica, ovvero i soli rilievi geotecnici, geognostici, geofisici e fotogrammetrici.

All'affidamento di cui al primo comma si procede previo parere del consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., che sostituisce il prescritto parere del Consiglio di Stato».

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 4, pari complessivamente a lire 130 miliardi per l'anno 1988 e a lire 155 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1988

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE ROSE, *Ministro dei lavori pubblici*

COLOMBO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

AMATO, *Ministro del tesoro*

RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1988
Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 4.

88G0112

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1988, n. 60.

Modificazioni alle piante organiche dei magistrati di alcuni uffici giudiziari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le tabelle *C* e *D* relative alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali ed alle preture, allegate al decreto presidenziale 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni;

Vista la tabella *A* allegata alla legge 9 marzo 1971, n. 35, con la quale sono state determinate le piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali per i minorenni e successive variazioni;

Considerata la necessità di potenziare l'organico dei magistrati dei seguenti uffici giudiziari per le unità a fianco di ciascuno di essi indicate:

tribunali: giudici - Caltanissetta 2, Santa Maria Capua Vetere 3;
procure della Repubblica: sostituti - Caltanissetta 1 Sondrio 1;
procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Messina: sostituti 1;
pretura di Eboli: pretori 1;

Considerato pertanto che per operare i suindicati aumenti si rende necessario ridurre in ragione di una unità ciascuna le piante organiche dei magistrati delle preture di Ariano Irpino, Campobasso, Milano, Napoli, Salerno e Roma, utilizzando inoltre le tre unità residuali di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533;

Visto il parere espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 12 novembre 1987;

Ritenuto peraltro che il citato parere non può essere seguito in ordine al tribunale di Caltanissetta, alla procura della Repubblica presso il tribunale di Sondrio, alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Messina ed alla pretura di Eboli, poiché, sulla base di una più accurata valutazione delle accresciute e particolari esigenze, appare opportuno procedere al potenziamento delle piante organiche dei magistrati dei suddetti uffici, nella misura indicata dagli aumenti proposti;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Le tabelle *C* e *D* relative alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali ed alle preture, allegate al decreto presidenziale 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni e la tabella *A* allegata alla legge 9 marzo 1971, n. 35, con la quale sono state determinate le piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali per i minorenni, e successive variazioni, sono modificate, per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono, come dalle tabelle *A*, *B* e *C* allegate al presente decreto, vistate dal Ministro proponente.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1988

COSSIGA

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1988
Registro n. 10 Giustizia, foglio n. 279

TABELLA *A*

MAGISTRATI GIUDICANTI E DEL PUBBLICO MINISTERO ADDETTI AI TRIBUNALI

SEDI	MAGISTRATI GIUDICANTI					PUBBLICO MINISTERO		
	Presidente	Presidenti di sezione	Consiglieri istruttori	Consiglieri istruttori aggiunti	Giudici	Procuratore della Repubblica	Procuratori aggiunti della Repubblica	Sostituti procuratori della Repubblica
(Omissis).								
Caltanissetta	1	3	—	—	11	1	—	4
Santa Maria Capua Vetere	1	6	—	—	29	1	—	8
Sondrio	1	1	—	—	4	1	—	2

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
VASSALLI

TABELLA *B*

MAGISTRATI GIUDICANTI E DEL PUBBLICO MINISTERO
ADDETTI AI TRIBUNALI ED ALLE PROCURE DELLA REPUBBLICA PER I MINORENNI

SEDI	MAGISTRATI GUDICANTI		PUBBLICO MINISTERO	
	Presidente	Giudici	Procuratore della Repubblica	Sostituti procuratori della Repubblica
(Omissis,				
Messina	1	1	1	1

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
VASSALLI

TABELLA *C*

MAGISTRATI ADDETTI ALLE PRETURE

SEDI	Magistrati di appello in funzioni di pretore	Magistrati di tribunale aggiunti giudiziari ed uditori in funzioni di pretore
(Omissis).		
Ariano Irpino	—	1
Campobasso	1	3
Eboli	—	3
Milano	5	100
Napoli	5	95
Roma	7	141
Salerno	1	12

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.P.R. n. 1185/1966 concerne le piante organiche dei magistrati addetti alle corti d'appello, alle procure generali presso le corti d'appello, ai tribunali, alle procure della Repubblica presso i tribunali e alle preture.

— La legge n. 35/1971 determina le piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali.

— L'ultimo comma dell'art. 1 della legge n. 1/1963 (Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni) prevede che: «Le piante organiche degli uffici giudiziari sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, entro i limiti del ruolo organico di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge».

Note al dispositivo:

— Per il titolo del D.P.R. n. 1185/1966 si veda nelle note alle premesse.

— Per il titolo della legge n. 35/1971 si veda nelle note alle premesse.

88G0104

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1988, n. **61.**

Modificazioni alle piante organiche di alcuni uffici di sorveglianza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tabella *C* relativa alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali ed alle procure della Repubblica, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni;

Vista la legge 10 ottobre 1986, n. 663;

Vista la tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1986, n. 977, relativa alle piante organiche dei magistrati addetti agli uffici di sorveglianza;

Ritenuto che, tenuto conto dei nuovi compiti attribuiti alla magistratura di sorveglianza con la citata legge 10 ottobre 1986, n. 663, occorre potenziare le piante organiche dei magistrati dei seguenti uffici di sorveglianza del numero a fianco di ciascuno di essi indicato: Ancona 1, Avellino 1, Bari 1, Bologna 1, Brescia 1, Caltanissetta 1, Catanzaro 1, Firenze 1, Genova 1, Milano 1, Napoli 1, Padova 1, Palermo 1, Perugia 1, Pisa 1, Roma 2, Santa Maria Capua Vetere 1, Siracusa 1, Torino 1, Trapani 1, Trieste 1;

Ritenuto che per fare fronte alle esigenze innanzi prospettate si può provvedere riducendo le piante organiche dei magistrati dei seguenti tribunali del numero di unità a fianco di ciascuno di essi indicato: Alba 1, Arezzo 1, Avellino1, Bari 1, Cassino 1, Enna 1, Fermo 1, Frosinone 1, Lodi 1, Milano 1, Napoli 1, Parma 1, Pisa 1, Potenza 1, Roma 1, Sanremo 1, Sassari 1, Siena 1, Siracusa 1, Terni 1, Trieste 1, Vercelli 1;

Visto il parere espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 23 settembre 1987;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella *C* relativa alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali ed alle procure della Repubblica, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, e la tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1986, n. 977, relativa alle piante organiche dei magistrati addetti agli uffici di sorveglianza, sono modificate, per la parte concernente gli uffici cui si riferiscono, come dalle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto, vistate dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1988

COSSIGA

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1988
Registro n. 10 Giustizia, foglio n. 280

TABELLA *A*

MAGISTRATI GIUDICANTI E DEL PUBBLICO MINISTERO ADDETTI AI TRIBUNALI

SEDI	MAGISTRATI GIUDICANTI					PUBBLICO MINISTERO		
	Presidente	Presidenti di sezione	Consiglieri istruttori	Consiglieri istruttori aggiunti	Giudici	Procuratore della Repubblica	Procuratori aggiunti della Repubblica	Sostituti procuratori della Repubblica
(Omissis).								
Alba	1	—	—	—	3	1	—	1
Arezzo	1	2	—	—	6	1	—	2
Avellino	1	2	—	—	13	1	—	3
Bari	1	8	1	1	32	1	1	9
Cassino	1	1	—	—	6	1	—	2
Enna	1	—	—	—	3	1	—	1
Fermo	1	—	—	—	5	1	—	1
Frosinone	1	1	—	—	7	1	—	2
Lodi	1	—	—	—	5	1	—	1
Milano	1	26	1	1	162	1	3	42
Napoli	1	30	1	1	182	1	2	50
Parma	1	2	—	—	10	1	—	2
Pisa	1	2	—	—	10	1	—	3
Potenza	1	2	—	—	8	1	—	3
Roma	1	34	1	1	215	1	4	55
Sanremo	1	1	—		6	1	—	2
Sassari	1	2	—	—	10	1	—	4
Siena	1	1	—	—	4	1	—	1
Siracusa	1	3	—	—	14	1	—	4
Terni	1	1	—	—	5	1	—	2
Trieste	1	3	1	—	12	1	—	4
Vercelli	1	—	—	—	4	1	—	1

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
VASSALLI

TABELLA *B*

MAGISTRATI ADDETTI AGLI UFFICI DI SORVEGLIANZA

SEDI	UFFICI DI SORVEGLIANZA		
	Magistrati di Cassazione	Magistrati di appello	Magistrati di tribunale
(Omissis).			
Ancona	1	—	1
Avellino	—	—	2
Bari	1	—	3
Bologna	1	—	2
Brescia	1	—	2
Caltanissetta	1	—	2
Catanzaro	1	—	2
Firenze	1	—	3
Genova	1	—	3
Milano	1	—	4
Napoli	1	—	5
Padova	—	—	2
Palermo	1	—	3
Perugia	1	—	1
Pisa	—	—	2
Roma	1	—	5
Santa Maria Capua Vetere	—	—	2
Siracusa	—	—	2
Torino	1	—	3
Trapani	—	—	2
Trieste	1	—	1

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.P.R. n. 1185/1966 concerne le piante organiche dei magistrati addetti alle corti d'appello, alle procure generali presso le corti d'appello, ai tribunali, alle procure della Repubblica presso i tribunali e alle preture.

— La legge n. 663/1986 reca: «Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà».

— Il D.P.R. n. 977/1986 reca: «Dotazione organica dei magistrati di cassazione, di appello e di tribunale addetti agli uffici di sorveglianza».

— L'ultimo comma dell'art. 1 della legge n. 1/1963 (Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni) prevede che: «Le piante organiche degli uffici giudiziari sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, entro i limiti del ruolo organico di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge».

Note al dispositivo:

— Per il titolo del D.P.R. n. 1185/1966 si veda nelle note alle premesse.

— Per il titolo del D.P.R. n. 977/1986 si veda nelle note alle premesse.

88G0105

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° febbraio 1988.

Autorizzazione al Ministero della difesa a procedere per il 1988 al reclutamento di allievi sottufficiali dell'Esercito e di volontari del genio ferrovieri, al trattenimento in servizio di sergenti di complemento dell'Esercito, nonché alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 16, comma 7, del decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 3, recante: «Norme in materia tributaria, di previdenza, di assunzioni nella pubblica amministrazione ed altre disposizioni urgenti», in base al quale i reclutamenti o le immissioni in servizio, le ferme del personale volontario, i richiami ed i trattenimenti in servizio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia, fatte salve le nomine ad ufficiale dei frequentatori delle accademie nonché le immissioni in servizio dei sottufficiali che superano l'apposito corso-concorso presso le scuole ed istituti di formazione, possono essere autorizzati, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri;

Vista la nota prot. n. 403/D.IX.3 in data 28 gennaio 1988 con la quale il Ministero della difesa ha chiesto l'autorizzazione al reclutamento di seicentonovanta allievi sottufficiali dell'Esercito e di trecentotre volontari del genio ferrovieri, al trattenimento in servizio con ferma volontaria di anni due e mesi sei di sessantatre sergenti di complemento dell'Esercito, nonché alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata biennale di diciottomilacentoquarantanove unità complessive;

Ritenuto che esistono le comprovate esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo, in quanto trattasi di ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalità delle Forze armate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° febbraio 1988;

Decreta:

Il Ministero della difesa è autorizzato, ai sensi dell'art. 16, comma 7, del decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 3:

a) al reclutamento di seicentonovanta allievi sottufficiali dell'Esercito suddivisi in:

1) trecentoquarantacinque unità per il 64° corso;
2) trecentoquarantacinque unità per il 65° corso;

b) al reclutamento di trecentotre volontari del genio ferrovieri suddivisi in:

1) novantacinque allievi manovratori-deviatori, con decorrenza dal 15 maggio 1988;
2) cinquantotto allievi capi stazione, con decorrenza dal 1° luglio 1988;
3) ottanta allievi macchinisti, con decorrenza dal 1° luglio 1988;
4) settanta allievi addetti alle squadre ponti e lavori di armamento, con decorrenza dal 1° luglio 1988;

c) al trattenimento in servizio con ferma volontaria di anni due e mesi sei di sessantatre sergenti di complemento dell'Esercito in possesso di particolari specializzazioni, suddivisi in sette unità per ciascuno dei nove scaglioni di leva, a partire dal 28 gennaio 1988;

d) alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata biennale di:

1) diecimilaottocento militari di leva, interessati alla chiamata alle armi nel 1988, suddivisi in nove scaglioni di milleduecento unità da incorporare a decorrere dal 25 febbraio 1988;
2) quattromilaseicentoquarantanove militari di leva, incorporati nel 1987, che chiedono la commutazione della ferma entro il centottantesimo giorno dalla data di incorporazione;
3) duemilasettecento giovani che non hanno ancora assolto agli obblighi di leva e che devono essere incorporati in tre distinti blocchi nel corso del 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1988

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
GORIA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Il Ministro per la funzione pubblica
SANTUZ

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1988
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 236

88A0978

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 gennaio 1988.

Organizzazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e delle sezioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro;

Vista la legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di collocamento ed accertamento dei lavoratori agricoli;

Visti gli articoli 409, 410 e 411 del codice di procedura civile, sub art. 1 della legge n. 533/1973;

Visti i decreti istitutivi delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura nelle diverse regioni;

Considerata la necessità di determinare l'organizzazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura per l'esercizio delle funzioni alle stesse attribuite dalle leggi citate;

Rilevato che occorre stabilire criteri organizzativi conseguenti;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere al razionale impiego delle risorse disponibili per assicurare, anche mediante l'utilizzo di sistemi informatici, lo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, secondo principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

Sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative;

D'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria e del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale maggiormente rappresentative:

Decreta:

Art. 1.

Le sezioni circoscrizionali per l'impiego hanno la seguente struttura organizzativa:

Titolare della sezione circoscrizionale.

Servizi amministrativi e strumentali:

organizzazione e funzionamento della sezione, segreteria della sezione;

segreteria della commissione circoscrizionale per l'impiego;

gestione e funzionamento dei servizi automatizzati;

rapporti con l'ispettorato del lavoro.

Servizi per il collocamento della manodopera:

interviste ai lavoratori, iscrizioni, reiscrizioni, cancellazioni, accertamento della professionalità, variazioni, attribuzione del punteggio per la formazione della graduatoria circoscrizionale di precedenza, controllo dello stato di disoccupazione, certificazioni;

avviamento al lavoro, assunzioni dirette, passaggi diretti, mobilità territoriale, adempimenti attuativi delle convenzioni;

apprendistato, lavoro a domicilio, contratti di formazione e lavoro, contratti di lavoro a tempo parziale;

anagrafe del lavoro.

Servizi informativi e promozionali:

informazioni per la promozione e lo sviluppo dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, rapporti con enti, istituzioni scolastiche e di formazione, datori di lavoro e lavoratori;

raccolta ed elaborazione di dati provenienti anche dagli altri servizi della sezione circoscrizionale, rilevazioni e documentazione sul mercato del lavoro, indagini statistiche.

Attività delegate e decentrate:

prestazioni assistenziali e previdenziali;

rapporti con l'I.N.P.S.;

informazioni sulla dinamica contrattuale, controversie individuali e plurime di lavoro, attività per lo sviluppo della cooperazione, convalida delle trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, convalida delle dimissioni a causa di matrimonio.

Art. 2.

Le sezioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura hanno la seguente struttura organizzativa:

Titolare della sezione circoscrizionale.

Servizi amministrativi e strumentali:

organizzazione e funzionamento della sezione, segreteria della sezione;

segreteria della commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura;

gestione e funzionamento dei servizi automatizzati;

rapporti con l'ispettorato del lavoro.

Servizi per il collocamento in agricoltura:

iscrizioni, reiscrizioni, cancellazioni, variazioni, controllo dello stato di disoccupazione, certificazioni e, ove ricorra, attribuzione del punteggio per la formazione della graduatoria circoscrizionale di precedenza;

avviamento al lavoro, assunzioni dirette, mobilità territoriale, contratti di formazione, compilazione degli elenchi anagrafici, rapporti con lo SCAU;

anagrafe del lavoro.

Servizi informativi e promozionali:

informazioni per la promozione e lo sviluppo dell'occupazione, documentazione sul mercato del lavoro agricolo, rilevazioni statistiche, piani colturali.

Art. 3.

Allorché le sezioni circoscrizionali per l'impiego e quelle per il collocamento in agricoltura insistano sullo stesso territorio ed abbiano la stessa sede, la struttura organizzativa unitaria sarà la seguente:

Titolare della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura.

Servizi amministrativi e strumentali:

organizzazione e funzionamento della sezione, segreteria della sezione;

segreteria delle commissioni circoscrizionali per l'impiego e il collocamento in agricoltura;

gestione e funzionamento dei servizi automatizzati;

rapporti con l'ispettorato del lavoro.

Servizi per il collocamento della manodopera:

interviste ai lavoratori, iscrizioni, reiscrizioni, cancellazioni, accertamento della professionalità, variazioni, attribuzione del punteggio per la formazione della graduatoria circoscrizionale di precedenza, controllo dello stato di disoccupazione, certificazioni;

avviamento al lavoro, assunzioni dirette, passaggi diretti, mobilità territoriale, adempimenti attuativi delle convenzioni;

apprendistato, lavoro a domicilio, contratti di formazione e lavoro, contratti di lavoro a tempo parziale, compilazione elenchi anagrafici, rapporti con lo SCAU;

anagrafe del lavoro.

Servizi informativi e promozionali:

informazioni per la promozione e lo sviluppo dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, rapporti con enti, istituzioni scolastiche e di formazione, datori di lavoro e lavoratori;

raccolta ed elaborazione di dati provenienti anche dagli altri servizi della sezione circoscrizionale, rilevazioni e documentazione sul mercato del lavoro, indagini statistiche, piani colturali.

Attività delegate e decentrate:

prestazioni assistenziali e previdenziali;

rapporti con l'I.N.P.S.;

informazioni sulla dinamica contrattuale, controversie individuali e plurime di lavoro, attività per lo sviluppo della cooperazione, convalida delle trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, convalida delle dimissioni per causa di matrimonio.

Art. 4.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, con proprio provvedimento, istituisce, quali articolazioni delle rispettive sezioni circoscrizionali e di massima come unica struttura funzionale ed operativa, i recapiti e le sezioni decentrate per il collocamento in agricoltura, secondo le procedure fissate dagli articoli 1 e 2 della legge n. 56/1987, precisandone contestualmente l'ambito territoriale.

Art. 5.

La titolarità delle sezioni circoscrizionali unificate per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ovvero delle sezioni circoscrizionali per l'impiego è attribuita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sentite le organizzazioni sindacali interne di categoria, a funzionari appartenenti al ruolo ad esaurimento ed alle qualifiche nona ed ottava. Nel formulare le proposte di incarico il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione seguirà l'ordine della posizione in ruolo nonché quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, tenendo anche conto del possesso di adeguate professionalità ed esperienza acquisite nell'ambito dei compiti istituzionali degli uffici del lavoro e delle sezioni periferiche.

In caso di carenza di personale avente i requisiti di cui al precedente comma, le sezioni circoscrizionali suddette potranno essere affidate in reggenza a personale dei livelli settimo e sesto che abbia già svolto funzioni di titolarità di sezioni del lavoro.

La titolarità delle sezioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura è attribuita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione — sempre seguendo l'ordine della posizione in ruolo e nel rispetto delle altre disposizioni vigenti — sentite le organizzazioni sindacali interne di categoria, ad impiegati del settimo e sesto livello che, nell'ambito dei compiti svolti dagli uffici del lavoro e dalle sezioni periferiche, abbiano dimostrato il possesso di adeguate professionalità ed esperienza anche come titolari di sezioni di collocamento.

I recapiti e le sezioni decentrate per il collocamento in agricoltura svolgono compiti loro attribuiti in base alle direttive emanate dalla commissione regionale per l'impiego e dalle commissioni circoscrizionali interessate, rese esecutive con provvedimento dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La titolarità dei recapiti e delle sezioni decentrate per il collocamento in agricoltura, intesi come unica struttura funzionale, è attribuita dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sentite le organizzazioni sindacali interne di categoria, ad impiegati che abbiano dimostrato il possesso di adeguate professionalità ed esperienza, anche come titolari di sezioni di collocamento, di livello non inferiore al sesto.

I responsabili dei servizi delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ovvero delle sezioni circoscrizionali per l'impiego o delle sezioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura sono nominati con ordine di servizio del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su proposta del titolare delle rispettive sezioni circoscrizionali, sentite le organizzazioni sindacali interne di categoria.

Per coprire i posti di funzione nelle zone carenti di personale in possesso dei requisiti sopra indicati verranno attivati processi di mobilità nel rispetto della normativa vigente.

Art. 6.

Il titolare della sezione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura è responsabile anche del recapito quando la sede di quest'ultimo è presso la sezione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura.

Il titolare della sezione circoscrizionale per l'impiego è responsabile anche della sezione decentrata per il collocamento in agricoltura quando la sede di quest'ultima è presso la sezione circoscrizionale per l'impiego.

Art. 7.

Al fine di facilitare la pronta attuazione delle strutture circoscrizionali e in attesa che venga determinata la dotazione organica degli uffici, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà ad una ricognizione dei dipendenti nell'ambito provinciale e provvederà, successivamente, d'intesa con le organizzazioni sindacali interne di categoria, ai fini dei trasferimenti d'ufficio del personale nelle nuove strutture, a formulare le opportune proposte al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Le funzioni delle attuali commissioni e delle sezioni zonali, comunali e frazionali del lavoro saranno di esclusiva competenza delle commissioni e delle sezioni circoscrizionali non appena queste saranno operanti.

Roma, addì 20 gennaio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A0936

DECRETO 4 febbraio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Falcinia uno - Società cooperativa edificatrice a r.l., in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 30 luglio 1987 con la quale il tribunale di Firenze ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa Falcinia uno - Società cooperativa edificatrice a responsabilità limitata, con sede in Firenze;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa Falcinia uno - Società cooperativa edificatrice a responsabilità limitata, con sede in Firenze, costituita per rogito notaio V. Ferro di Firenze in data 2 febbraio 1983, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Paolo Alberto Basetti Sani, residente in viale Don Minzoni, 45, Firenze, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A0981

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 dicembre 1987.

Impegno delle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un «Fondo sanitario nazionale» il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per la parte in conto capitale, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale dispone, tra l'altro, che le assegnazioni trimestrali alle regioni ed alle province

autonome di Trento e di Bolzano, da effettuarsi con decreti dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza, non possono superare un quarto degli stanziamenti previsti;

Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il quale stabilisce che le somme di cui al Fondo sanitario nazionale vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) fra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionale e regionali e sulla base di indici e di standards, distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, il quale stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il secondo comma dell'art. 19 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Vista la legge 23 ottobre 1985, n. 595, concernente: «Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88»;

Visto, in particolare, l'art. 20 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che sostituisce il primo comma dell'art. 6 della citata legge 23 ottobre 1985, n. 595;

Visto l'art. 8 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, che fissa in lire 46.200 miliardi lo stanziamento del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per l'anno 1987;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, convertito nella legge 26 ottobre 1987, n. 434, che integra lo stanziamento del Fondo sanitario nazionale di parte corrente di lire 674 miliardi per l'anno 1987, per assicurare il finanziamento dei maggiori oneri connessi all'attuazione dei contratti 1985-87;

Visto l'ottavo comma dell'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1987 n. 443, che integra ulteriormente di lire 385 miliardi detto stanziamento per compensare il diminuito gettito del ticket;

Visto il proprio decreto n. 125494 del 14 giugno 1987 con il quale è stata effettuata la variazione di bilancio di lire 6,4 miliardi in aumento del Fondo sanitario nazionale 1987 di parte corrente, ai sensi dell'art. 10 della legge 16 marzo 1987, n. 115, riguardante la prevenzione e la cura del diabete mellito;

Visto che il CIPE, riguardo ai criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale 1987 di parte corrente, con delibera del 12 febbraio 1987, ha determinato:

in lire 973 miliardi l'accantonamento del Fondo sanitario nazionale 1987, da destinarsi per lire 825 miliardi ad attività vincolate e per lire 148 miliardi ad attività differenziali;

in lire 45.546 miliardi la somma da assegnare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in quote trimestrali di lire 11.386,5 miliardi;

in lire 66 miliardi la somma da assegnare alla Croce rossa italiana in quote trimestrali di lire 16,5 miliardi;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, che ha rideterminato in lire 500 miliardi il predetto stanziamento per attività a destinazione vincolata, facendo quindi riaffluire lire 325 miliardi sulle disponibilità destinate a finanziamenti indistinti di parte corrente;

Visti i propri decreti n. 103895 del 14 febbraio 1987, n. 129196 del 17 aprile 1987, n. 150968 del 9 luglio 1987 e n. 172860 del 31 ottobre 1987, con i quali sono state assegnate alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano le quattro quote trimestrali del Fondo sanitario nazionale 1987, di L. 11.386.500.000.000 ciascuna per l'importo complessivo di lire 45.546 miliardi ed erogata contemporaneamente la somma totale di L. 45.068.056.500.000;

Visti i propri decreti autorizzativi n. 130182 e n. 132696 del 4 maggio 1987 e n. 138121 del 28 maggio 1987, con i quali sono stati erogati, a favore delle regioni Sardegna, Toscana e Calabria, gli importi rispettivamente di L. 50.053.500.000, di L. 122.014.250.000 e di L. 64.448.500.000, a saldo delle quote loro assegnate per il secondo trimestre 1987;

Visti i propri decreti autorizzativi n. 181435 e n. 182203 del 19 novembre 1987, con i quali sono stati erogati, a favore delle regioni Lombardia e Basilicata, i residui importi rispettivamente di L. 226.244.500.000 e di L. 15.182.750.000, a saldo delle quote loro assegnate per il quarto trimestre 1987;

Visti i propri decreti n. 103895 del 14 febbraio 1987, n. 122810 del 26 marzo 1987, n. 147050 del 9 luglio 1987 e n. 169201 del 6 ottobre 1987, con i quali sono state assegnate ed erogate all'associazione nazionale della Croce rossa italiana le quattro quote trimestrali del Fondo sanitario nazionale 1987, di L. 16.500.000.000, per l'importo complessivo di L. 66.000.000.000;

Visti i propri decreti n. 130069 del 17 aprile 1987 e n. 150862 del 9 luglio 1987, con i quali sono stati assegnati ed erogati alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, per indennità di abbattimento degli animali infetti relative al 1987, gli importi di L. 636.900.000 e di L. 4.903.710.000;

Accertato che la residua disponibilità del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1987, iscritto al cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero,

non ripartita dal CIPE, ammonta a L. 1.647.859.390.000, di cui L. 999.000.000.000 per integrazione delle quote trimestrali, L. 6.400.000.000 per la prevenzione e la cura del diabete mellito, L. 148.000.000.000 per le necessità finanziarie degli istituti zooprofilattici, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e per l'erogazione delle provvidenze a favore degli hanseniani e L. 494.459.390.000 per il finanziamento delle attività a destinazione vincolata;

Ravvisata la necessità di assumere l'impegno della residua disponibilità di L. 1.647.859.390.000 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1987, nell'attesa che il Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, formuli al CIPE la proposta di ripartizione di detto importo;

Decreta:

Per le motivazioni riportate nelle premesse è assunto l'impegno, a carico del cap. 5941, iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno 1987, della residua disponibilità di L. 1.647.859.390.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1988
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 88

88A0958

DECRETO 29 febbraio 1988.

Tasso di riferimento da applicare nel bimestre marzo-aprile 1988 alle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico negli interessi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche, integrazioni ed estensioni, il quale dispone che la misura massima dei tassi d'interesse da praticarsi da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, assistite dal concorso pubblico in conto interessi, sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto interministeriale dell'8 agosto 1986, debitamente registrato alla Corte dei conti con il quale sono state modificate le norme per la variazione automatica del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio in precedenza stabilite con decreto interministeriale del 7 dicembre 1983;

Considerato che, ai sensi della normativa di cui al citato decreto interministeriale 8 agosto 1986, il suddetto tasso di riferimento viene determinato con periodicità bimestrale, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione alla variazione dei seguenti parametri:

a) rendimento medio dei BOT e della lira interbancaria come definito dall'art. 2 del citato decreto interministeriale 8 agosto 1986;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali e del rischio assunto per le operazioni, da determinarsi annualmente, così come previsto dall'art. 3 del predetto decreto interministeriale 8 agosto 1986;

Visto il decreto del 28 dicembre 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1988 con il quale è stato stabilito per il bimestre gennaio-febbraio 1988 il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico negli interessi;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, sulla base degli anzidetti parametri, il tasso di riferimento per il bimestre marzo-aprile 1988 è pari al 12,35% di cui 1,60% per la maggiorazione forfettaria riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1988;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nelle premesse, il tasso di riferimento annuo posticipato, da praticare per il bimestre marzo-aprile 1988 sulle operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal contributo pubblico negli interessi, è pari al 12,35%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1988

Il Ministro: AMATO

88A0952

DECRETO 29 febbraio 1988.

Tasso di riferimento da applicare nel bimestre marzo-aprile 1988 alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti il decreto interministeriale n. 177651 ed il decreto ministeriale n. 177653 del 19 marzo 1977, come risultano modificati dal decreto interministeriale n. 725422, dal

decreto ministeriale n. 725425 del 31 dicembre 1979, dal decreto interministeriale n. 271997, e dal decreto ministeriale n. 271998 del 5 giugno 1981, dal decreto interministeriale n. 637282 dell'8 agosto 1986, nonché dal decreto interministeriale n. 443511 del 5 febbraio 1988 registrato alla Corte dei conti del 27 febbraio 1988 registro n. 9 Tesoro, foglio 378, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il decreto interministeriale n. 638421/58 del 23 dicembre 1986 con il quale, a modifica di quanto stabilito dall'art. 3 dei decreti ministeriali n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977 e successive modifiche, la competenza a fissare annualmente la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata demandata al Ministro del tesoro;

Considerato che, in relazione alla normativa recata dai citati decreti, il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente ed è composto:

1) dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia;

2) da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il decreto ministeriale n. 443373/58 del 10 dicembre 1987 con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito è stata stabilita, per l'anno 1988, nella misura 1,90%;

Visto il decreto del 28 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1988, con il quale è stato stabilito per il bimestre gennaio-febbraio 1988 il tasso di riferimento da applicare alle operazioni creditizie previste dalle citate norme;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che per il bimestre marzo-aprile 1988 il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari 12,20%;

Attesa l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agevolato previste dalle norme indicate in premessa è pari, per il bimestre marzo-aprile 1988, al 12,20%.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1,90% di cui al ricordato decreto ministeriale 10 dicembre 1987 il tasso di riferimento da praticare sulle operazioni è pari, per il bimestre marzo-aprile 1988, al 14,10%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1988

Il Ministro: AMATO

88A0953

DECRETO 29 febbraio 1988.

Tasso di riferimento da applicare nel bimestre marzo-aprile 1988 alle operazioni di credito fondiario-edilizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo, e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per la incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visti i decreti n. 707047 del 14 luglio 1979, n. 162881 del 23 aprile 1977, n. 163195 del 12 aprile 1977, n. 162883 del 19 marzo 1977, n. 162880 del 23 aprile 1977, n. 162882 del 19 marzo 1977, n. 187844 del 13 aprile 1977, n. 541278 del 19 agosto 1980, come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981, dell'8 agosto 1986 e da ultimo dai decreti ministeriali del 23 dicembre 1986, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto 10 dicembre 1987 con il quale è stata fissata nella misura dell'1,75% la commissione onnicomprensiva, per l'anno 1988, da riconoscersi agli Istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra citate;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1988 con cui è stato fissato nella misura del 12,15% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1988;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre marzo-aprile 1988 il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 12,35%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa è pari al 12,35% per il bimestre marzo-aprile 1988.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1,75%, il tasso di riferimento, per il bimestre marzo-aprile 1988 è pari al 14,10%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1988

Il Ministro: AMATO

88A0954

DECRETO 29 febbraio 1988.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero, per il bimestre marzo-aprile 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1988, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 72, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 1988, con il quale è stato esteso il criterio di variazione automatica del tasso di riferimento anche alle operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate con fondi non rivenienti dal collocamento di titoli obbligazionari ed è stato stabilito che detto tasso viene fissato bimestralmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione ai seguenti parametri:

a) rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi, della lira interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori;

Visto il decreto n. 1221 del 28 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 5 gennaio 1988, con il quale il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre gennaio-febbraio 1988 è stato determinato nella misura del 13,20 per cento annuo posticipato, di cui 1,40 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale del 22 dicembre 1987 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre marzo-aprile 1988 relativo alle operazioni sopra indicate;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 326, nonché dell'art. 109, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre marzo-aprile 1988 è determinato nella misura del 12,95 per cento annuo posticipato, di cui 1,40 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1988

Il Ministro: AMATO

88A0955

DECRETO 29 febbraio 1988.

Determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, per il bimestre marzo-aprile 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo sul pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986 il quale stabilisce che il tasso massimo d'interesse da assumere come base per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane viene fissato bimestralmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione ai seguenti parametri:

per le operazioni primarie fino a diciotto mesi:

a) rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi e della lira interbancaria;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori;

per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi:

a) rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi, della lira interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori;

Visto il proprio decreto in data 28 dicembre 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 5 gennaio 1988, con il quale il tasso di riferimento è stato fissato per il bimestre gennaio-febbraio 1988, nella misura del 13,05% per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e del 13,20% per le operazioni oltre i diciotto mesi;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale 8 agosto 1986 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre marzo-aprile 1988 relativo alle operazioni sopra indicate;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nella premessa, il tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane è determinato, per il bimestre marzo-aprile 1988, nelle seguenti misure:

12,35% annuo posticipato, di cui 1,60% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi;

12,95% annuo posticipato, di cui 1,40% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1988

Il Ministro: AMATO

88A0956

DECRETO 29 febbraio 1988

Tasso di riferimento da applicare nel mese di marzo 1988 alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont dell 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato mensilmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei titoli sostenuto dagli istituti di credito, da determinarsi mensilmente;

da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri relativi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il decreto del 10 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 16 dicembre 1987, con il quale è stata fissata, per l'anno 1988, la commissione onnicomprensiva da riconoscere

agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopracitate, nella misura dell'1,85 per cento;

Visto il decreto del 30 gennaio 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 28 del 4 febbraio 1988, con il quale è stato fissato nella misura del 14,15 per cento il tasso di riferimento per il mese di febbraio 1988;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di marzo 1988, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 12,30 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa e pari al 12,30 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1,85 per cento, il tasso di riferimento per il mese di marzo 1988 è pari al 14,15 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1988

Il Ministro: AMATO

88A0957

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 febbraio 1988.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuire alle seguenti cause:

dal 17 novembre 1987 al 15 gennaio 1988, conservatoria dei registri immobiliari di Trapani, servizio visure per la dichiarazione di inagibilità, emessa dall'ufficio tecnico erariale di Trapani e per il completamento del trasloco della predetta conservatoria in nuovi locali;

dal 2 gennaio all'11 gennaio 1988, conservatoria dei registri immobiliari di Santa Maria Capua Vetere, servizio visure, per il trasferimento della sede della predetta conservatoria in nuovi locali;

in data 25 gennaio 1988, ufficio del registro di Siracusa, per citazione di tutto il personale addetto al S.A.C., presso il tribunale penale di Siracusa, per deporre nella causa contro La Piana Silvio, in dipendenza della rapina avvenuta nel predetto ufficio del registro;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale che hanno causato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici delle conservatorie dei registri immobiliari e del registro è accertato come segue:

DAL 17 NOVEMBRE 1987 AL 15 GENNAIO 1988

Regione Sicilia:
conservatoria dei registri immobiliari di Trapani;

DAL 2 GENNAIO ALL'11 GENNAIO 1988

Regione Campania:
conservatoria dei registri immobiliari di Santa Maria Capua Vetere;

IN DATA 25 GENNAIO 1988

Regione Sicilia:
ufficio del registro di Siracusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1988

Il Ministro: GAVA

88A0980

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 1° marzo 1988, n. **28/88.**

Importazione di calzature dalla Corea del Sud e da Taiwan.

Il regolamento CEE n. 561/88 del 1° marzo 1988 ha sottoposto ad autorizzazione ministeriale le importazioni in Italia di calzature dalla Corea del Sud e da Taiwan, stabilendo i relativi limiti quantitativi.

In relazione a ciò, vengono fissate le possibilità di importazione per ciascuna delle categorie di calzature indicate dal predetto regolamento:

TAIWAN

V. D.	MERCE	(Migliaia di paia) 1988 (10 mesi)	1989 (12 mesi)	1990 (6 mesi)
6401 da 92 a 99 90	Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica	1.180	1.650	900
6402 19 00, 20 00 da 6402 91 a 6402 99 99	Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica			
6403 19 00, 6403 20 00 da 6403 51 a 6403 99 99	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale	250	350	180
6404	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili	5.800	8.290	4.322
6405	Altre calzature			
	Totali . . .	7.230	10.290	5.402

COREA DEL SUD

V. D.	MERCE	(Migliaia di paia) 1988 (10 mesi)	1989 (12 mesi)	1990 (6 mesi)
6401 da 92 a 99 90	Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica	185	255	140
6402 19 00, 20 00 da 6402 91 a 6402 99 99	Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica			
6403 19 00, 6403 20 00 da 6403 51 a 6403 99 99	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale	650	925	485
6404	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili	8.465	12.050	6.321
6405	Altre calzature			
	Totali . . .	9.300	13.230	6.946

Allo scopo di assicurare un flusso di importazioni regolare e ordinato nel tempo, la quota di importazione della V.D. 64.01 e 64.02 da Taiwan, e della V.D. 64.04 e 64.05 da Taiwan e dalla Corea del Sud, per il 1988 vengono messe in distribuzione nella misura del 60% a partire da 1° marzo 1988 e del restante 40% a partire dal 1° settembre 1988.

Gli importatori interessati dovranno presentare al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione III, apposita istanza nei modi d'uso, corredata da fattura e dall'originale del certificato di esportazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese esportatore.

Per le merci spedite anteriormente al 1° marzo 1988, che non possono essere accompagnate dal certificato di esportazione, le relative istanze dovranno essere corredate, oltre che dalla fattura, dalla polizza di carico attestante la data di spedizione e dal certificato di origine in fotocopia autenticata.

La firma apposta in calce alla domanda di importazione deve essere accompagnata dall'indicazione della qualifica del firmatario, e deve essere autenticata nelle forme di legge.

Si sottolinea che dal 1° marzo 1988 lo sdoganamento delle merci in oggetto è subordinato alla presentazione della prescritta autorizzazione ministeriale anche se trattasi di partite già assistite da dichiarazione di importazione vistata dal Ministero anteriormente a tale data.

Il Ministro: RUGGIERO

88A0949

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso relativo alla pubblicazione dell'elenco delle sedi disponibili, dopo le operazioni di trasferimento del personale già in servizio, relativo al personale insegnante di ruolo dello Stato da destinare all'estero, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604 e dell'art. 16 del decreto ministeriale 21 dicembre 1984.

Negli albi del Ministero degli affari esteri e del Ministero della pubblica istruzione sarà pubblicato, il 14 marzo 1988, l'elenco delle sedi disponibili — dopo le operazioni di trasferimento del personale già in servizio all'estero — per il sottoindicato personale insegnante di ruolo, a modifica di quelli già resi noti in data 2 luglio 1987, 8 agosto 1987, 21 agosto 1987 e 11 novembre 1987:

insegnanti elementari da destinare nelle iniziative scolastiche di cui alla legge n. 153/71 (codice funzioni 002).

88A1023

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultati dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro trimestrali con durata giorni novantuno e con scadenza 30 maggio 1988 semestrali con durata giorni centottantatre e con scadenza 30 agosto 1988 e annuali con durata giorni trecentosessantacinque e con scadenza 28 febbraio 1989.

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 18 febbraio 1988 relativi alla emissione dei B.O.T. con durata novantuno, centottantatre e trecentosessantacinque giorni fissata per il 29 febbraio 1988, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni è di L. 97,55, quello dei buoni a centottantatre giorni è di L. 95,07 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni è di L. 90,55, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

88A1024

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della «Lotteria di Viareggio»

(Manifestazione 16 febbraio 1988)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Viareggio il 16 febbraio 1988 e dell'esito dei «Corsi mascherati del carnevale di Viareggio»:

A) *Premi di prima categoria:*

Biglietti venduti estratti abbinati ai carri classificati nell'ordine:

1) Biglietto serie CB n. 96922:
L. 2 miliardi abbinato al carro «Madonna Ciccone, un successo da leone»;
2) Biglietto serie BT n. 30913:
L. 1 miliardo 500 milioni abbinato al carro «I grandi rischi»;
3) Biglietto serie CC n. 13382:
L. 1 miliardo abbinato al carro «Non ci provare con le maschere».

B) *Premi di seconda categoria* di L. 200.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

		serie		n.			serie		n.
1) Bigl. serie		V	n.	67166	4) Bigl. serie		BU	n.	45164
2) »	»	BM	»	42656	5) »	»	BV	»	05097
3) »	»	BM	»	54055	6) »	»	CA	»	93948

C) *Premi di terza categoria* di L. 50.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

		serie		n.			serie		n.
					47) Bigl. serie		AM	n.	95059
1) Bigl. serie		A	n.	15615	48) »	»	AN	»	72451
2) »	»	A	»	54698	49) »	»	AO	»	43432
3) »	»	A	»	80161	50) »	»	AR	»	04367
4) »	»	A	»	92488	51) »	»	AR	»	41608
5) »	»	B	»	37190	52) »	»	AT	»	14484
6) »	»	C	»	11860	53) »	»	AT	»	45673
7) »	»	C	»	13174	54) »	»	AU	»	03936
8) »	»	C	»	92799	55) »	»	AU	»	65637
9) »	»	D	»	83571	56) »	»	AU	»	71166
10) »	»	E	»	34288	57) »	»	AU	»	76585
11) »	»	E	»	42264	58) »	»	AU	»	77978
12) »	»	E	»	44743	59) »	»	AV	»	15864
13) »	»	F	»	37730	60) »	»	AV	»	35702
14) »	»	F	»	45149	61) »	»	BA	»	21501
15) »	»	I	»	17102	62) »	»	BB	»	08501
16) »	»	I	»	18433	63) »	»	BB	»	89142
17) »	»	I	»	30490	64) »	»	BC	»	50750
18) »	»	N	»	23924	65) »	»	BD	»	12850
19) »	»	N	»	52118	66) »	»	BD	»	17780
20) »	»	O	»	11103	67) »	»	BD	»	26292
21) »	»	O	»	34345	68) »	»	BE	»	42054
22) »	»	O	»	45539	69) »	»	BF	»	17098
23) »	»	P	»	47305	70) »	»	BF	»	83510
24) »	»	P	»	49074	71) »	»	BF	»	84041
25) »	»	Q	»	19993	72) »	»	BG	»	82036
26) »	»	Q	»	47349	73) »	»	BG	»	86777
27) »	»	R	»	19931	74) »	»	BM	»	54399
28) »	»	R	»	46643	75) »	»	BM	»	78593
29) »	»	S	»	91831	76) »	»	BN	»	11074
30) »	»	U	»	13772	77) »	»	BN	»	17443
31) »	»	U	»	20174	78) »	»	BN	»	24724
32) »	»	V	»	02190	79) »	»	BN	»	31347
33) »	»	V	»	94876	80) »	»	BO	»	11335
34) »	»	Z	»	18099	81) »	»	BO	»	78057
35) »	»	Z	»	35833	82) »	»	BP	»	40408
36) »	»	Z	»	59942	83) »	»	BP	»	83652
37) »	»	Z	»	70825	84) »	»	BQ	»	95490
38) »	»	AB	»	28832	85) »	»	BS	»	63212
39) »	»	AC	»	48477	86) »	»	BT	»	56794
40) »	»	AC	»	49795	87) »	»	BU	»	35711
41) »	»	AC	»	55133	88) »	»	BV	»	08562
42) »	»	AD	»	27335	89) »	»	BZ	»	25854
43) »	»	AD	»	70985	90) »	»	CA	»	62336
44) »	»	AF	»	09902	91) »	»	CA	»	67366
45) »	»	AF	»	75027	92) »	»	CC	»	52085
46) »	»	AM	»	61047	93) »	»	CC	»	67330

D) *Premi ai rivenditori* dei biglietti vincenti premi di 1ª categoria:

1) Biglietto serie CB n. 96922 L. 6.000.000;
2) Biglietto serie BT n. 30913 L. 3.000.000;
3) Biglietto serie CC n. 13382 L. 2.000.000;

Ai venditori dei 6 biglietti vincenti premi di 2ª categoria L. 700.000 ciascuno.

Ai venditori dei 93 biglietti vincenti premi di 3ª categoria L. 500.000 ciascuno.

88A0991

Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione nel versamento delle entrate a titolari di esattorie comunali e consorziali delle imposte dirette.

Con decreto ministeriale n. 14/472 del 16 febbraio 1988 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Casalvelino (Salerno) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 131.252.560 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 137.899.300 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti: Monaco Giuseppe; Venuti Gennaro; Monaco Gennaro; Cammarota Angelo; Mainolfi Costantino.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Salerno darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/366 del 16 febbraio 1988 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Gaggiano (Milano) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 48.415.963.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 50.224.028.000 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. Selcom.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/373 del 16 febbraio 1988 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 68.632.743 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 70.530.000 iscritto a ruolo a nome delle ditte: Picena Sport S.r.l.; Tomaificio La Zebra; Bi.Mi. S.n.c.; Biancucci Leonarda; Tomaificio Astro.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Ascoli Piceno darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/471 del 16 febbraio 1988 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Occimiano (Alessandria) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.054.706.200 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 1.090.812.270 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti De Bernardi Lorenzo e Raiteri Oreste.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Alessandria darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/452 del 16 febbraio 1988 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Pescina (L'Aquila) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.803.914.400 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 5.137.876.331 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. Co.Me.Co.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di L'Aquila darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

88A0946

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione del primo supplemento (1988) alla IX edizione della «Farmacopea ufficiale» della Repubblica italiana.

Con decreto 29 gennaio 1988 è stato approvato il testo del primo supplemento (1988) alla IX edizione della «Farmacopea ufficiale» della Repubblica italiana.

Detto supplemento, pubblicato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, entra in vigore, secondo quanto stabilito nel richiamato decreto, il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A0969

Autorizzazione alla Fondazione clinica del lavoro in Pavia, ad acquistare alcuni immobili

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, la Fondazione clinica del lavoro, in Pavia, è stata autorizzata ad acquistare, due immobili di cui uno al prezzo di L. 1.800.000.000 sito in Genova-Nervi, via Val Cismon n. 7, di proprietà dei signori Guenzi e Bedetti e l'altro al prezzo di L. 250.000.000 sito in Genova, via Val Cismon di proprietà della società «Mondial Residence», da adibire al centro di riabilitazione cardio respiratoria e neuromotoria.

88A0966

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori in Roma, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, è stata autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 5.000.000, disposto dalla sig.ra Ernesta Colombo con testamento olografo n. 28294/2564 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Garlagnati, notaio in Milano.

88A0967

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, è stato autorizzato ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 10.000.000, disposto dal sig. Ferdinando Galli con testamento pubblicato in data 19 marzo 1982, n. 182237 di repertorio, a rogito dott. Lime Pica, notaio in Milano.

88A0968

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 26 novembre 1987 i poteri conferiti al dott. Nicola Argirò, commissario governativo della società cooperativa edilizia «25 aprile Sora società cooperativa a r.l.», con sede in Sora (Frosinone), sono stati prorogati a tutto il semestre successivo alla data del decreto stesso.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1988 i poteri conferiti al dott. Beniamino Lupo, commissario governativo della società cooperativa «Cooperativa a r.l. Lancia», con sede in Napoli, sono stati prorogati fino a tutto il semestre successivo alla data del decreto stesso.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1988 i poteri conferiti al dott. Andrea Inno, commissario governativo della società cooperativa edilizia a r.l. «Parco dei Bimbi», con sede in Pagani (Salerno), sono stati prorogati fino a tutto il semestre successivo alla data del decreto stesso.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 dicembre 1987 registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1988, registro n. 1, foglio 130, i poteri conferiti all'avv. Mario Fimiani, commissario governativo dell'ente morale «Alleanza cooperativa torinese», con sede in Torino, sono prorogati per un periodo di sei mesi.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1988 è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. Sincrovox, con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 26 gennaio 1984 in sostituzione della dott.ssa Marina Carlomagno, che ha rassegnato le dimissioni.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1988 la gestione commissariale della società cooperativa «Consorzio tra cooperative edilizie Rinnovamento - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, è stata prorogata fino al 26 gennaio 1989 ed il sen. Roberto Spano è stato nominato commissario governativo in sostituzione del rag. Ugo Cannarsa.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1988 la gestione commissariale della società cooperativa «Società cooperativa edilizia a r.l. Esmeralda», con sede in Roma, è stata prorogata fino al 29 luglio 1988 e l'avv. Carretta Paris è stato nominato commissario governativo in sostituzione dell'avv. Giorgio Vasi, dimissionario.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1988 il sig. Felice Strammiello, nato a Muro Lucano (Potenza) il 3 maggio 1951 ed ivi residente in via Vescavado Vecchio, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Approvvigionamento presidenza edilizia A.P.E.», con sede in Pescopagano (Potenza), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 con precedente decreto in data 2 maggio 1966 in sostituzione del sig. Zaccaro Pasquale che non ha accettato l'incarico.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1988, il dott. Franco Ferri, nato a Macerata il 13 ottobre 1938, residente in Ancona, viale della Vittoria, 11, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Muratori e cementisti pensiero e azione», con sede in Ancona, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del rag. Giulio Catani, che non ha accettato l'incarico.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1988, il dott. Franco Ferri, nato a Macerata il 13 ottobre 1938, residente in Ancona, viale della Vittoria, 11, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Lavoratori liberi - edilizia - strade - ponti - acquedotti», con sede in Ancona, in sostituzione del dott. Antonio Giannotti.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1988, i poteri conferiti al rag. Gianfranco Boldrin, commissario governativo della società cooperativa edilizia «San Mauro», con sede in Cavarzere, sono stati prorogati per un periodo di sei mesi.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1988, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Basso Piave - Soc. coop. a r.l.», con sede in San Donà di Piave (Venezia), costituita il 6 maggio 1977 per rogito notaio dott. Carlo Bordieri, ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dott. Luigi Braca.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1988, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società «Cooperativa edilizia Humanitas - Soc. coop. a r.l.», con sede in Padova, costituita il 7 aprile 1977 per rogito notaio Paolo Speranza, ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dott. Pietro Donvito.

88A0736 - 88A0804

ORDINE «AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA»

Annullamento di decreto di concessione di onorificenza

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 gennaio 1988 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1979 per la parte relativa al conferimento della onoreficenza di cavaliere dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» al maresciallo maggiore Francesco Pesapane per rinuncia da parte dell'interessato.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 29 febbraio 1980 alla pagina 30, colonna prima, nominativo ventiduesimo, cavaliere, art. 7, del Ministero della difesa.

88A0745

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . L. 220.000
- semestrale . . . . . . L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale . . . . . . L. 28.000
- semestrale . . . . . . L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale . . . . . . L. 105.000
- semestrale . . . . . . L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . L. 28.000
- semestrale . . . . . . L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . L. 100.000
- semestrale . . . . . . L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . . L. 375.000
- semestrale . . . . . . L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . . L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. 800

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. 800

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . . L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . . L. 34.000

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . . L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . . L. 120.000

Abbonamento semestrale . . . . . . L. 65.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221